



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

16658/02 M

Oggetto

REVOCA SENTENZA
FALLIMENTO - CHIUSURA
FALLIMENTO - DISTINZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Presidente -
Dott. Mario	ADAMO	- Consigliere -
Dott. Giuseppe Vito Antonio	MAGNO	- Consigliere -
Dott. Salvatore	SALVAGO	- Consigliere -
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Rel. Consigliere

R.G.N. 17562/00

Cron. 38054
Rep. 4440

Ud. 26/06/2002
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GRUPPO TESSILE IERVOLINO SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, IERVOLINO GIUSEPPE,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

IERVOLINO NATALE, in proprio e nella qualità di legali

Richiesta copia studio
dal Sig. DS

rappresentanti della Società di cui sopra elettivamente

per diritti € 3.10

domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso

il 28 NOV. 2002
IL CANCELLIERE

l'avvocato RENATO MARINI, che li rappresenta e difende

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

unitamente all'avvocato ERNESTO CESARO, giusta procura

Richiesta copia studio
dal Sig. FI

a margine del ricorso;

per diritti € 3.10

- ricorrente

il 28 NOV. 2002
IL CANCELLIERE

contro

2002

FALLIMENTO DEL GRUPPO TESSILE IERVOLINO SNC, FALLIMENTO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

1449

DI FINLOCAT SPA;

Richiesta copia studio
dal Sig. DNM

per diritti € 3.10
il 28 NOV. 2002
IL CANCELLIERE



- intima **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
UFFICIO COPIE

avverso la sentenza n. 2185/99 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 20/10/99;

Chiesta copia studio
dal Sig. _____

per dir. **28 NOV. 2002**

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;

IL CANCELLIERE

udito per il ricorrente l'Avvocato Marini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La snc, Gruppo Tessile Iervolino, ed i soci illimitatamente responsabili Giuseppe e Natale Iervolino, con atto 29.3.e 1.4.96, hanno proposto innanzi al tribunale di Nola opposizione alla sentenza del 13.3.96 dichiarativa del loro fallimento, emessa dal medesimo organo giudiziario su ricorso della società Fincolat, deducendo l'insussistenza dello stato d'insolvenza della società, sia perché essa era proprietaria di immobili per un valore di centinaia di milioni, sia perché il credito dedotto dal creditore istante era stato contestato in sede prefalimentare, e, comunque, era stato soddisfatto.

Il Tribunale, con sentenza del 3.10.96, ha rigetta-



to l'opposizione, osservando che benché il creditore istante avesse dichiarato di essere stato integralmente soddisfatto mediante pagamento di un terzo, ed avesse quindi depositato atto di rinuncia, vi erano state altre domande d'insinuazione al passivo, che avvaloravano lo stato di decozione della fallita.

Avverso tale pronunzia sia la società che i suoi soci, con atto 17-18.11.97, hanno proposto gravame innanzi alla corte d'appello di Napoli, e, sul presupposto che la procedura si è chiusa per mancanza di passivo, avendo l'esattoria comunale di Napoli, unico creditore insinuatosi, depositato atto di rinuncia, hanno insistito per la revoca del fallimento ritenendo di aver fornito la prova che la società si era solo trovata in una condizione di momentanea illiquidità, ormai superata.

Con sentenza del 20.10.99, la corte di merito ha rigettato l'impugnazione.

Avverso tale pronunzia i falliti ricorrono per cassazione deducendo due motivi di doglianza, ulteriormente illustrati con memoria difensiva ex art 378 c.pc..

Il fallimento ed il creditore istante non hanno resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col 1° motivo i ricorrenti denunciano violazione e



falsa applicazione dell'art. 5 della legge fallimentare in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e lamentano che la sentenza dichiarativa di fallimento afferma apoditticamente che la società, allorché ne venne dichiarato il fallimento, versasse in stato d'insolvenza, dando rilievo in termini di fatto costitutivo all'esistenza del credito dell'istante.

La decisione impugnata non ha ritenuto sufficiente, al fine di escludere ^{il} suddetto stato di decozione, né la contestazione generica del credito, effettuata in sede di istruttoria prefallimentare, né la dichiarazione del procuratore del debitore di essere pronto a versare la somma sufficiente ad estinguerlo, né, infine, il successivo suo adempimento ad opera di un terzo, ma ha posto in termini di consequenzialità giuridica il rapporto fra l'iniziativa del creditore istante e la dichiarazione d'insolvenza, in tal guisa disattendendo il principio secondo il quale la mancanza di massa passiva equivale ad inesistenza dell'insolvenza.

Tantomeno, ha tenuto conto del fatto che le sopravvenute domande dei creditori sono automatiche e necessitate dalla procedura, onde non se ne può tener conto ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, che va condotto in relazione ad un momento precedente.

La sentenza impugnata, proseguono i ricorrenti, ha



violato il principio inquisitorio, posto a fondamento del processo di opposizione. I giudici di merito, infatti, non hanno condotto le opportune verifiche onde accertare lo stato d'insolvenza e, di conseguenza, hanno ommesso di attribuire rilievo alla chiusura del fallimento per mancanza di passivo, che, al contrario, dimostra una condizione, non già di irreversibile dissesto, ma di momentanea illiquidità della società, ulteriormente testimoniata dal pagamento dei crediti per intervento di terzi, fatto sintomatico del credito di cui l'impresa commerciale godeva, e, a sua volta, rappresentativo della fiducia ispirata come soggetto produttivo, anche nell'ipotesi in cui detto terzo fosse legato al fallito da un rapporto di parentela, che la legge non esclude, e che neppure, nel caso di specie, è provato.

Ciò che rileva, in conclusione, è solo che il fallimento si è chiuso in modo celere.

Sotto altro profilo, i ricorrenti censurano la decisione in esame, nella parte in cui afferma il principio secondo cui la mancanza di domande d'insinuazione al passivo è motivo di chiusura del fallimento, e non di revoca della sentenza che lo ha aperto.

Il motivo è infondato.

La corte di merito, sulla premessa di principio che



il giudizio di opposizione è strumentale alla verifica condotta, nella pienezza del contraddittorio, ed anche sulla base di fatti nuovi, purché anteriori alla pronunzia opposta, al fine di accertare se l'indagine compiuta dal tribunale fallimentare, in ordine allo stato d'insolvenza, sia giustificata in relazione alla situazione di fatto esistente in quel momento, avvalendosi del suo potere inquisitorio, e non già trascurando di farne uso come deducono i ricorrenti, ha proceduto all'esame del fascicolo fallimentare, ricavandone la conferma dell'incapacità finanziaria della società fallita, ed il suo conseguente stato di irreversibile dissesto, riferita al momento in cui ne venne dichiarato il fallimento.

Ha rilevato che dalla visura camerale è emerso che essa era stata posta in liquidazione sin dal 15.9.92, e non operando più, non aveva in corso il normale ciclo economico, che consente l'introito di attività onde provvedere al pagamento dei debiti, ed ha, quindi, valorizzato il dato, risultante sia dall'inventario che dal bilancio depositato dal liquidatore ai sensi dell'art. 16 n. 3 l.f., rappresentato dall'assenza di beni, sia mobili che immobili, e, segnatamente, dalla mancata indicazione, nel bilancio di liquidazione, di qualsiasi attività.



Ha rilevato, che, piuttosto, i debiti indicati nel detto bilancio, al momento del fallimento, erano molteplici e di importo notevole -L. 71.37121.000, senza considerare le esposizioni nei confronti della società Romitessile e dell'erario, quest'ultimo in L. 52.125.920 poi ridotte a L.27.739.420, entrambi insinuatisi al passivo, e successivamente soddisfatti.

Di qui, a giudizio della corte territoriale, lo squilibrio patrimoniale della fallita, sintomatico del suo stato di decozione, ulteriormente convalidato dalla totale inattività della società, destinata a non più operare sul mercato.

Tale percorso logico ed argomentativo, incensurabile nel merito, si sottrae alle critiche mosse dai ricorrenti, sia perché aderente al dettato normativo, sia perché sorretto da motivazione chiara, puntuale, ed esaustiva.

E', innanzitutto, corretta la premessa di principio, sopra riferita, secondo cui occorre dar rilievo, nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, ai fatti esistenti al momento del fallimento e non ai fatti sopravvenuti.

La revoca, cui l'introduzione di tale giudizio mira, in applicazione della regola che governa il regime delle impugnazioni, elimina la sentenza contestata con



effetto retroattivo, determinando la restituzione in pristino del patrimonio del fallito, ed opera, perciò, come se il fallimento non fosse mai stato dichiarato, salvo la riserva di salvezza degli atti compiuti dagli organi fallimentare col crisma della legalità, prevista dall'art. 21 co. 1°, e ciò perché la sua pronunzia è subordinata all'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti applicativi, soggettivo ed oggettivo, per l'apertura delle procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta.

Se, dunque, l'apprezzamento va condotto sui fatti esistenti a quella data, ciò vuol dire che la sopravvenienza di altri fatti, manifestatisi in corso di procedura, e risultati idonei ad eliminare la condizione d'insolvenza, assumono sì rilevanza, ma ai soli fini del permanere della procedura, che postula, in ogni caso, la sua corretta apertura.

Di qui la distinzione concettuale, sulla quale non vi è contestazione né dubbio interpretativo, fra la chiusura del fallimento, che rappresenta l'epilogo della procedura, e determina l'estinzione del processo fallimentare, attraverso un provvedimento che rappresenta l'esatto contrario della sentenza di fallimento, sul necessario e logico presupposto che esso abbia avu-



to un inizio legittimo, e la revoca della sentenza che apre detto processo, che rappresenta, sul modello proprio dei procedimenti sommari, lo strumento di rimozione del provvedimento giurisdizionale, che in questo caso ha, appunto, la veste ed il contenuto della sentenza di cui all'art.16 l.f., che risulti esser stato erroneamente adottato, o perché ne difettavano *ab origine* i presupposti sostanziali, o per eventuali nullità consumate nel procedimento da cui è sfociato.

Diversi, infatti, ne sono gli effetti che, nel caso della chiusura, determinano il venir meno delle sole conseguenze di ordine patrimoniale, ma non le incapacità connesse allo *status* di fallito, che postulano per la loro rimozione la riabilitazione, e che, nel caso della revoca, invece, vengono travolti integralmente, con la sola riserva sopra indicata degli atti legalmente compiuti.

Ed allora, se è pur vero, come sostengono i ricorrenti, che non vi deve essere necessaria identità fra fatti esaminati dal tribunale fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento e fatti portati alla cognizione del giudice dell'opposizione, onde questi ben può fondare il proprio convincimento anche su circostanze scoperte dopo l'apertura della procedura (v. Cass. n. 5854/86, 184/88 e 5869/93), non è, però, as-



siomatica la rilevanza di questi fatti ai fini della revoca, essendo necessario l'ulteriore requisito della loro anteriorità rispetto alla sentenza di fallimento.

Detti elementi successivi, nel caso in cui rientrano nei casi di cui all'art. 118 richiamato, possono certamente spiegare incidenza, ma solo sul permanere della procedura (v. Cass. 2803/73, 5462/78 e 6317/80).

Ne discende che la rilevanza dello stato passivo, nell'ambito del giudizio di opposizione di cui all'art. 18 l.f., è subordinata al fatto che da esso possa trarsi la dimostrazione che non vi erano esposizioni debitorie anteriori alla sentenza opposta, sintomatiche dell'irreversibile dissesto dell'impresa commerciale. E neppure ciò, peraltro, esclude, in linea di principio e indiscutibilmente, che possa dichiararsi il fallimento, essendo la nozione d'insolvenza non collegata al singolo inadempimento, ma ad una situazione di incapacità dell'imprenditore di far fronte, puntualmente e regolarmente, alle sue obbligazioni con mezzi normali di pagamento, ricavabile da altri e diversi sintomi rilevatori (Cass. 3095/81).

E dunque, quando in sede di opposizione emerge che vi erano creditori anteriori non soddisfatti, il fatto che essi siano stati tacitati, mediante estinzione delle relative ragioni in corso di procedura, non costi-



tuisce riscontro dell'inesistenza del presupposto oggettivo della sentenza di fallimento, potendo tale loro soddisfazione essere dovuta ad eventi non esistenti al momento del fallimento (v. Cass. 12211/93) .

Nel caso di specie, la corte merito ha fatto buon governo di tali principi.

Il giudice del gravame, distinta concettualmente la revoca dalla chiusura, ha cercato elementi concreti, desumibili dallo stato passivo, aventi rilevanza al fine di accertare la condizione finanziaria della società anteriormente al suo fallimento, e ne ha tratto la conferma che lo squilibrio patrimoniale fra attivo e passivo, anche tenendo conto che essa era in liquidazione, accreditava il suo stato decozione, non consentendole di adempiere con regolarità alle sue obbligazioni.

In tale ottica è, perciò, priva di rilevanza la circostanza, sulla quale insistono i ricorrenti, che l'estinzione dei crediti dell'istante e dei creditori insinuati a mezzo il pagamento da parte di terzi dia prova che la società, godeva di credito verso terzi e pertanto, non versava in stato di dissesto irreversibile.

Ed, invero, trattasi di fatto che, in linea astratta, non può costituire sintomo rivelatore univoco della condizione dedotta dai ricorrenti, sia quando se ne de-



duca la sussistenza con riferimento ad un momento cronologico successivo e non anteriore al fallimento (fatto, peraltro, improbabile), sia quando viene riferito ad un ente già posto in liquidazione volontaria, come tale destinato a non operare più sul mercato e, dunque, a non spendere la sua reputazione, verso banche, fornitori o altri creditori qualificati, utile, nel normale ciclo produttivo, e a sostenere il prosieguo dell'attività anche in una situazione di momentanea carenza di liquidità (v.Cass. 1067/80).

Nel merito la circostanza non è stata ritenuta dalla corte territoriale utile a contrastare le risultanze dello stato passivo, che confermano l'esistenza dello stato di dissesto dell'impresa collettiva fallita, alla luce, appunto, anche della considerazione che, essendo la società in liquidazione e, come tale destinata a non operare commercialmente, in mancanza degli introiti dell'attività che prosegue, occorreva tener conto della sua situazione patrimoniale e non finanziaria, donde la mancanza di attivo, e segnatamente di crediti da esigere, era indice sicuro che la liquidazione si protraveva solo per la pendenza di posizioni debitorie che, per assoluta mancanza di mezzi, il liquidatore non riusciva a definire.

Tale apprezzamento, così come la valutazione delle



risultanze dello stato passivo, inerisce ai fatti ed è, perciò, insindacabile in questa sede.

I ricorrenti rappresentano, infine, quale significativo argomento di critica, anche l'omessa considerazione, da parte della corte di merito, del fatto che il credito dedotto dall'istante fosse stato contestato innanzi al tribunale fallimentare, e che il procuratore della debitrice si fosse dichiarato disposto a versare l'equivalente.

Stricto jure, può certamente affermarsi che la contestazione, ove già non sia stata introdotta nelle opportune sedi giudiziarie, non esclude ex se l'esistenza del credito dedotto dal creditore ricorrente, essendo irrilevante, ove venga mossa dal debitore in sede di istruttoria prefallimentare, in considerazione della particolare connotazione della procedura in esame, che è per sua natura sommaria e camerale, e, come tale, essendo caratterizzata dalla celerità e dalla snellezza necessarie a garantire la conservazione del patrimonio del debitore, non consente l'ingresso a contestazioni che necessitino di prove costituende.

In concreto, va rilevato che il mancato apprezzamento della circostanza non appare di decisiva rilevanza nell'economia delle decisione impugnata, che è fondata su differenti ed esaustive argomentazioni di di-



ritto e di fatto, onde non rileva neppure in questa sede.

Col 2° motivo i ricorrenti denunziano insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la corte territoriale, con motivazione "scarsa e priva di logica", si è limitata a presumere che il terzo abbia tacitato i creditori per spirito di liberalità in virtù del grado di parentela tratto sulla sola base della comunanza del cognome.

In tal guisa ha violato gli art. 2727 e 2729 c.c. avendo tratto il fatto ignoto, e cioè che il pagamento fosse avvenuto per spirito di liberalità, da altro fatto, anch'esso ignoto, e cioè il rapporto di parentela fra il terzo ed il fallito, desunto, anch'esso, in quanto tratto dalla sola comunanza del cognome.

Nel caso di specie, peraltro, i presupposti per il ricorso alla prova presuntiva erano del tutto mancanti.

La censura è inammissibile in quanto investe un punto della decisione che, alla stregua di quanto esposto, non risulta decisivo e, comunque, è assorbito.

Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli intimati.

6



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26.6.02

Il Consigliere estensore

(Maria Rosaria Cultrera)

M. Cultrera

Il Presidente

(Mario Rosario Morelli)

M. Morelli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi, 26 NOV. 2002

IL CANCELLIERE

Maria Di NUZZO

M. Di Nuzzo

IL CANCELLIERE

Maria Di NUZZO

M. Di Nuzzo

109T	12911
456T	4132
TOT.	17043

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2
Iscritto a ruolo il 03/01/2013
Art. n. 13/1005

M